

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DD.24/06/2010

OGGETTO	Modifica dell'art. 27 del Regolamento edilizio (composizione della Commissione edilizia comunale).
---------	--

L'art. 36, comma 1 lettera i) della L.P. 1/2008 e s.m. prevede che la composizione della commissione edilizia comunale eventualmente costituita debba rispettare le seguenti condizioni:

- 1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- 2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;
- 3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;

Le nuove disposizioni trovano applicazione in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie ai sensi dell'art. 149 comma 4ter della L.P. 1/2008.

Preso atto quindi che la composizione della Commissione edilizia comunale come indicata dal vigente regolamento edilizio (art. 27) non è conforme al sopravvenuto dettato normativo, si propone di riformulare come segue l'art. 27 del Regolamento edilizio comunale:

1. *La Commissione Edilizia Comunale si compone di 5 membri compreso il presidente. Sono membri di diritto della Commissione:
-il Sindaco o l'assessore in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato, che la presiede;
-il Comandante locale dei Vigili del Fuoco ovvero, in caso di incompatibilità ai sensi di legge, un Vigile del Fuoco indicato dal direttivo del comando locale.*
2. *La Giunta comunale nomina tre ulteriori membri effettivi.*
3. *Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente comunale.*
4. *I membri nominati dalla Giunta durano in carica cinque anni e comunque per l'intera durata del mandato del Consiglio comunale; in ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.*
5. *I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui ai punti 2 e 4 del presente articolo. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo*
6. *Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in Commissione su richiesta della stessa.*
7. *La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.*
8. *La Giunta comunale può determinare la concessione di un gettone di presenza per i componenti della commissione in misura pari al gettone di presenza spettante ai consiglieri.*

Tanto premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 81 del D.P.REG. 01.02.2005, n 3/L e successive modifiche;

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Vista la L.P. 1/2008 e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 14 su 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- a. Di modificare l'art. 27 del Regolamento edilizio comunale sostituendo il testo vigente con il seguente testo:
1. *La Commissione Edilizia Comunale si compone di 5 membri compreso il presidente. Sono membri di diritto della Commissione:
-il Sindaco o l'assessore in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato, che la presiede;
-il Comandante locale dei Vigili del Fuoco ovvero, in caso di incompatibilità ai sensi di legge, un Vigile del Fuoco indicato dal direttivo del comando locale.*
 2. *La Giunta comunale nomina tre ulteriori membri effettivi.*
 3. *Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente comunale.*
 4. *I membri nominati dalla Giunta durano in carica cinque anni e comunque per l'intera durata del mandato del Consiglio comunale; in ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.*
 5. *I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui ai punti 2 e 4 del presente articolo. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo*
 6. *Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in Commissione su richiesta della stessa.*
 7. *La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.*
 8. *La Giunta comunale può determinare la concessione di un gettone di presenza per i componenti della commissione in misura pari al gettone di presenza spettante ai consiglieri.*
- b. Con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.
- c. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione,
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni
 - in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni.